

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI

DA PARTE DEI SOGGETTI ACCREDITATI

TRA

l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ARDISS, rappresentata dalla Direttrice generale, avv. Stefano Patriarca rappresentante legale, nominato D.G.R. n. 1319 del 26/07/2019;

E

l'Università degli studi di Trieste, di seguito denominata anche "Struttura", in persona del Magnifico Rettore prof. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1, il quale interviene in qualità di rappresentante legale autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 25/19/2019;

VISTI

- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.";
- il DPCM 09 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" che individua i requisiti di reddito e di merito per l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario;
- la Legge regionale n. 21/2014 avente ad oggetto "Norme in materia di diritto allo studio universitario" ed in particolare l'articolo 27 (Servizi abitativi);
- la D.G.R. n. 521 del 29 marzo 2019 "approvazione aggiornamento delle linee guida Ardiss per il triennio 2018-2020" la quale prevede standard minimi di qualità dei servizi nell'ambito del diritto allo studio universitario, anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
- la D.G.R. n. 900 del 30 maggio 2019 "aggiornamento del programma triennale degli interventi ARDISS – triennio 2018-2020, anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021" la quale prevede standard minimi di qualità dei servizi nell'ambito del diritto allo studio universitario;

- il Regolamento (UE) n. 360 della Commissione 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- la legge 14 novembre 2000, n. 338 recante le disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, nonché l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

PREMESSO CHE

1. l'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS (di seguito ARDISS);
2. il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida approvate con DGR n. 521 del 29 marzo 2019 e dal Programma triennale approvato con DGR n. 900 del 30 maggio 2019;
3. l'ARDISS può stipulare convenzioni, fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012 con i soggetti provvisoriamente accreditati ad erogare tale servizio, qualora le strutture messe a disposizione dall'Agenzia siano insufficienti;
4. a tal fine è previsto un accreditamento dei soggetti stessi, volto a garantire agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, l'applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento fissate per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta;
5. le misure di sostegno dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al punto 1 sono concesse, ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2012, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

6. in data 13 maggio 2015 è stato sottoscritto tra l'Università degli Studi di Trieste e l'ARDISS un Protocollo di intesa per l'erogazione dei servizi abitativi da parte dei soggetti accreditati di durata triennale;

7. con decreto n. 1166/ARDISSTRIESTE di data 4/8/2017 è stato approvato l'avviso pubblico ed il relativo modulo per l'accreditamento provvisorio di soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti di cui all'art. 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21;

8. con decreto n. 1344/ARDISSTRIESTE del 21/09/2017 è stato disposto l'accreditamento provvisorio delle strutture ricettive;

Tutto quanto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le Parti si impegnano a garantire forme di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2014 nonché dal Programma di cui all'art. 9 della medesima legge regionale.

Articolo 2

L'ARDISS, con cadenza annuale, sulla base dell'ammontare complessivo di risorse disponibili a bilancio, comunica annualmente alla Struttura il numero complessivo delle riserve di posti alloggio per gli studenti meritevoli e privi di mezzi che non hanno potuto accedere ai posti alloggio dell'ARDISS per esaurimento dei posti.

Articolo 3

La struttura si impegna a riservare di norma n. 50 posti letto, alle tariffe indicate per ciascuna categoria di alloggio, di cui al bando di concorso relativo all'.a.a.di riferimento.

ARDISS si impegna a sua volta a comunicare entro il **5 ottobre** di ciascun anno l'effettivo n. di posti letto che verranno occupati da studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito risultati idonei nelle rispettive graduatorie.

Articolo 4

La Struttura deve comunicare annualmente all'Ardiss entro il termine del 10 novembre l'elenco degli studenti che hanno fatto richiesta autonomamente di alloggio presso la stessa e che intendono

avvalersi del sostegno regionale in quanto in possesso dei requisiti di reddito e merito.

Articolo 5

L'ARDISS, entro i termini stabiliti annualmente nel relativo bando di concorso, approva le graduatorie di posto alloggio degli studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito, sulla base dei criteri previsti nelle Linee guida e nel Programma annuale.

Articolo 6

L'ARDISS provvede all'erogazione di un anticipo nella misura del 40% delle somme spettanti alla Struttura, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, che verrà liquidato entro il 30 aprile di ciascun anno.

La liquidazione del saldo, da effettuarsi da parte dell'ARDISS entro il 31 ottobre, verrà corrisposta ad avvenuta presentazione del rendiconto da parte della struttura che dovrà pervenire entro il 31 luglio.

Qualora lo studente alloggi presso la Struttura per un periodo inferiore ai 10 mesi, la Struttura stessa deve darne comunicazione all'ARDISS nel rendiconto finale; in tal caso l'importo del sostegno verrà ridotto in proporzione all'effettivo periodo di permanenza dello studente.

Articolo 7

Le caratteristiche dimensionali e qualitative della Struttura devono corrispondere agli standard minimi previsti dalle relative linee guida.

La Struttura deve comunicare all'ARDISS entro il 31 gennaio di ogni anno l'eventuale aggiornamento degli standard minimi e dei servizi precedentemente presentati ovvero la comunicazione del mantenimento degli stessi.

Articolo 8

Le somme spettanti alla Struttura sono pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della stessa e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla Struttura, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico.

La tariffa applicata dalla Struttura agli studenti aventi i requisiti per l'accesso a tale beneficio non può essere superiore del 30% rispetto a quella dell'ARDISS, riferita allo standard minimo di servizio.

Il costo netto unitario per studente si ottiene dalla sommatoria dei costi diretti e indiretti riferiti

all'erogazione degli standard minimi di servizio rapportati a dieci mesi e suddivisi per il numero complessivo di studenti nel periodo considerato. Sono esclusi dal conteggio del costo netto unitario gli eventuali costi dei servizi aggiuntivi offerti dalla Struttura rispetto allo standard minimo di servizio. Sono altresì escluse dal conteggio della tariffa minima, le maggiorazioni richieste per l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto allo standard minimo di servizi.

Le risorse assegnate dall'ARDISS in ogni caso non possono essere superiori all'importo di euro 1.200,00 per anno accademico per studente.

Articolo 9

La presente convenzione rimane in vigore per n. 3 (tre) anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022) salvo diversa disposizione normativa.

Articolo 10

Per eventuali controversie non definite in via amministrativa, sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Trieste.

Articolo 11

La presente convenzione sarà registrata e bollata solo in caso d'uso, le spese di registrazione e l'imposta di bollo saranno equamente suddivise tra le Parti firmatarie.

Articolo 12

Su specifica richiesta della Struttura, ARDISS potrà corrispondere direttamente alla Struttura medesima l'importo delle tariffe base per l'alloggio indicate annualmente nel bando di concorso a carico degli studenti. La corresponsione di detto importo avverrà in due tranches, la prima entro il 31 dicembre e la seconda entro il 30 giugno, in corrispondenza ai tempi previsti per l'erogazione delle borse di studio stesse, e avverrà mediante trattenuta degli importi dalla borsa di studio spettante agli studenti fino a concorrenza dell'importo delle relative rette alloggio per i servizi abitativi a gestione diretta applicate dall'ARDISS.

In tal caso gli studenti saranno tenuti a versare mensilmente alla Struttura solo la maggiorazione di prezzo pari al 30% della tariffa base, prevista dal precedente art. 8 del presente Accordo.

Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi

Superiori

Il Direttore

.avv. Stefano Patriarca _____

- sottoscritto digitalmente -

Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

- sottoscritto digitalmente -

Trieste, date delle firme digitali.

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.